

30 maggio 2011

Crocifisso: una sentenza per l'Europa 'non laica'.

di Lorenza Carlassare

1.- **Democrazie liberali e Stati "non laici"**. Leggendo quali siano i Governi intervenuti a sostenere le ragioni dell'Italia - Armenia, Bulgaria, Cipro, Grecia, Lituania, Malta, Russia, San-Marino, principato di Monaco e Romania (più gli altri dieci che si sono aggiunti^[1]) - appare evidente che due civiltà si fronteggiano in Europa. L'Europa è composita; in questa sentenza, subito criticata^[2] che rovescia la precedente, quella retriva ha vinto.

Da una parte sta la prospettiva dei ricorrenti per i quali esporre il crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche "è incompatibile coi fondamenti del pensiero politico occidentale, coi *principi dello Stato liberale* e di una *democrazia pluralista e aperta*, col *rispetto dei diritti e libertà individuali* consacrati dalla Costituzione italiana e dalla Convenzione". Principi che esigono la protezione di credenze e convinzioni minoritari dal "dispotismo della maggioranza"; lo Stato italiano conferisce invece particolare rilievo a una religione "a danno del *pluralismo*".

Dall'altra parte, contro le ragioni dei ricorrenti, si invocano le ragioni dello Stato e della religione 'dominante' in funzione *identitaria*. Nelle osservazioni comuni presentate da quei Governi la sentenza del 2009 si fonda su un'errata concezione di 'neutralità', confusa con 'laicità'. Negli Stati europei "non laici", affermano, la presenza di simboli religiosi nello spazio pubblico è largamente tollerata dai sostenitori della laicità come parte dell'*identità nazionale*. Il ragionamento della sentenza impugnata non sarebbe "espressione del *pluralismo* che innerva il sistema della Convenzione", ma espressione, piuttosto, "dei valori dello *Stato laico*"; poiché la disciplina dei rapporti fra Stato e Chiesa varia da un Paese all'altro, alcuni Stati non possono dover rinunciare a un elemento della loro identità culturale perché ha un'origine religiosa. Applicare i valori dello Stato laico all'insieme dell'Europa significherebbe "americanizzarla", imponendo a tutti "un'unica e identica regola e una rigida separazione fra la Chiesa e lo Stato".

Optare per la laicità è "un punto di vista politico, certamente rispettabile, ma *non neutro*"; nel campo dell'educazione "un *État qui soutient les laïcs par opposition aux religieux n'est pas neutre*". Tanto più - si afferma - che "più della metà della popolazione europea vive in un paese non laico" -

Prima di decidere, la Grande Chambre si è preoccupata di verificare la situazione nel resto d'Europa: "nella netta maggioranza" degli Stati membri del Consiglio d'Europa la questione della presenza di simboli religiosi nelle scuole pubbliche "non è oggetto di regolamentazione specifica"^[3]. In pochissimi Stati l'esposizione è "espressamente vietata" (l'ex Repubblica jugoslava della Macedonia, la Francia, la Georgia); è "espressamente prevista" soltanto in Austria, in alcuni *Länder* della Germania, in alcuni Comuni svizzeri e in Polonia.

2.- La confusione del linguaggio; l'abuso di "posizione minoritaria". Sconcerta l'uso del termine 'pluralismo', sconcerta la contrapposizione fra 'neutralità' e 'laicità'. Tanto più che la Corte Europea dei diritti dell'Uomo - nella sentenza 3 novembre 2009 che condannava l'Italia per violazione dell'art. 2 del Protocollo n. 1 nel suo combinato disposto con l'art. 9 CEDU - si era espressa chiaramente, usando le medesime parole nel loro significato proprio. L'esposizione obbligatoria di un simbolo religioso nelle aule scolastiche "restreint le droit des parents d'éduquer leurs enfants selon leurs convictions ainsi que le droit des enfants scolarisés de croire ou de ne pas croire. La Cour considère que cette mesure emporte violation de ces droits car les restrictions sont incompatibles avec le devoir incombant à l'Etat de respecter la *neutralité* dans l'exercice de la fonction publique, en particulier dans le domaine de l'éducation". Lo Stato è tenuto alla «neutralità confessionale» nell'ambito dell'istruzione pubblica obbligatoria, come ha il dovere di rispettare sempre la neutralità nell'esercizio della funzione pubblica.

Laicità significa neutralità; lo dice la Corte europea, lo dice la dottrina: neutrale è, e deve essere, lo spazio pubblico di convivenza, in primo luogo la scuola, sede primaria di formazione del cittadino. Non va confuso ciò che rientra nella libertà dei *singoli* e ciò che è consentito allo *Stato*. E mentre l'uso dei segni di appartenenza religiosa rientra nella libertà dei singoli, «resta escluso che i simboli e le immagini sacre di una confessione religiosa possano essere autoritativamente esposti nella sfera pubblica istituzionale, quasi che lo stato possa in essa identificarsi»^[4]. La *neutralità* va insieme al '*pluralismo*'; in una democrazia aperta e plurale non può essere garantito un pensiero unico o una fede dominante. Per gli Stati intervenuti, evidentemente il pluralismo si riferisce ad altro, alle diversità esistenti fra Stati d'Europa, ed è invocato a tutela degli Stati "non laici".

Può la Convenzione tollerare un 'pluralismo' fra Stati così marcato? E' davvero compatibile con i principi europei l'uso da parte di uno Stato, nello spazio pubblico, di simboli o segni religiosamente connotati?

Impressiona il richiamo alla religione *dominante*, argomento sconfessato da tempo dalla nostra Corte costituzionale che nega ogni valore al criterio quantitativo: "ormai inaccettabile ogni tipo di discriminazione che si basasse soltanto sul maggiore o minore numero degli appartenenti alle varie confessioni religiose" (sent. n. 925/1988), si impone "*la pari protezione della coscienza* di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione di appartenenza» (sent. n. 440/1995). E ancor più impressiona il richiamo del Governo italiano alla volontà della "maggioranza" favorevole al crocifisso, e il configurare "*abuso di posizione minoritaria*" il suo ritiro .

Laicità non significa irreligiosità^[5], ma *eguale* rispetto e *pari* protezione per la coscienza di ogni persona, la possibilità di essere sé stessi "senza dover subire ... arbitrarie intrusioni altrui"^[6]. E' la Corte costituzionale a chiarirlo: il principio di laicità, uno dei "principi supremi" (immodificabili), non implica «indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale» (sent. n. 203/1989). *Pluralismo*, appunto, che assicura a tutti anche ai non credenti, *senza privilegi*, libertà in materia religiosa - un aspetto della dignità della persona, inviolabile secondo l' art. 2 Cost. -, e comporta che «in nessun caso il compimento di atti appartenenti (...) alla sfera religiosa, possa essere l'oggetto di prescrizioni obbligatorie derivanti dall'ordinamento giuridico dello Stato».

Ho già espresso([7]) il disagio del credente per l'esposizione imposta del crocifisso e per l'accentuazione del suo valore culturale e 'identitario' - non neutralizzata qui dalla sua incomprensibile qualificazione di simbolo "passivo" (esistono simboli "attivi"?), ancor più grave e discriminatorio per chi a quella cultura non appartiene ed è dunque escluso.

Laicità significa neutralità e «la neutralità è inclusiva, non escludente»([8]). Spazio neutrale della discussione pubblica "non significa affatto spazio 'ateo'. Significa semplicemente che nella sfera pubblica l'appartenenza religiosa non deve avere alcun rilievo, perché la sfera pubblica è quella del cittadino, non del credente"([9]).

La religione cattolica costituiva un fattore di unità della nazione per il legislatore fascista; ma nella democrazia liberale l'identificazione dello Stato con una religione non è più consentita. La Costituzione esclude che «la religione possa considerarsi strumentale rispetto alle finalità dello Stato e viceversa» (sent. n. 329/1997). Per il principio di laicità «la religione e gli obblighi morali che ne derivano non possono essere imposti come mezzo al fine dello Stato» (sent. n. 334/1996).

Chi richiama la nostra storia non può dimenticare che la tradizione invocata dal Governo (*infra*, §4) non è continua: "il personale politico risorgimentale... assunse (per iniziativa di Cavour) orientamenti liberali nella legislazione e nell'amministrazione, in senso ostile agli interessi e principi cattolici", dal matrimonio civile alla laicizzazione della scuola. Mussolini poi "cancellò idee e istituti dello Stato liberal-democratico", risuscitando un confessionismo che "era rimasto sepolto fin dal 1848, nel primo articolo dello Statuto del Regno" ([10]).

3.- "Coscienza" e libertà. Coscienza è la "relazione privilegiata dell'uomo con sé stesso" nella definizione della Corte costituzionale (sent. n. 467/91) che la collega alla 'persona' e alla sua dignità: "la sfera intima della coscienza individuale deve essere considerata il riflesso giuridico più profondo dell'idea universale della dignità della persona umana". Un riconoscimento forte, che colloca la coscienza al più alto livello dei valori costituzionali.

La libertà di coscienza implica in primo luogo il diritto di avere convinzioni proprie, il diritto di *determinarsi* in base a tali convinzioni e la corrispondente pretesa di non subire costrizioni, interferenze esterne o impedimenti nel suo libero determinarsi: la tutela della coscienza è essenziale per preservare la dignità della persona([11]).

Coscienza, libertà, dignità sono termini che non vanno disgiunti; la *dignità* è essenziale all'essere umano. La Carta dei diritti europea pone la 'dignità' all'inizio, al primo posto([12]); e la coscienza è in primo piano nei Documenti che fissano i principi cardine della nostra civiltà. Il legame fra libertà di coscienza e democrazia pluralista([13]) è indissolubile.

Nella sfera della coscienza, il diritto non dovrebbe entrare: l'incontro fra diritto e coscienza si considera legittimo soltanto "se consolida la libertà di coscienza della persona nei confronti dei poteri pubblici e privati" e *non viceversa*([14]). Le norme che impongono l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche pubbliche non rispettano questo principio la cui violazione è tanto più grave trattandosi di un 'luogo' in cui si incontrano coscienze in formazione, della coscienza di ciascuna persona, momento decisivo per la 'libertà'. Il processo formativo della coscienza di ciascuna persona è decisivo per il libero determinarsi della persona nel futuro; la scuola, a questo fine, è un 'luogo' privilegiato e la Costituzione infatti, nella piena consapevolezza del suo rilievo primario, dedica alla scuola particolare attenzione.

4.- La Corte europea 'non è una Corte costituzionale'. Fra gli argomenti dei parlamentari europei intervenuti in giudizio, insieme agli Stati, in nome della 'non laicità' uno solo interessa: la Corte

europea *non* è una Corte costituzionale .

Invocato a sostegno del principio di *sussidiarietà* per riconoscere un margine di apprezzamento “particolarmente importante” agli Stati nelle relazioni con la religione e nelle funzioni relative all’istruzione e all’educazione interessa a noi a un diverso fine : chiarire che *nessuna patente di legittimità* costituzionale viene data (né potrebbe essere data) dalla Corte europea alle norme fasciste ancora applicate in Italia.

Lo ribadisce la Corte medesima ed è questo uno modo per *attenuare* la portata della decisione , oltre a quello di precisare che *l’unica* questione di cui è investita è la compatibilità con Protocollo e Convenzione del crocifisso *nelle aule* scolastiche pubbliche , e *non in luoghi diversi*.

L’attenuazione più rilevante è sottolineare i limiti della decisione chiarendo che “*non le compete* pronunciarsi sulla compatibilità della presenza del crocifisso nelle aule scolastiche pubbliche col *principio li laicità consacrato nel diritto italiano*” .

Per il diritto italiano la questione resta *impregiudicata*; la Corte europea lo ribadisce anche ricordando (in un altro punto della sentenza) che le Consiglio di Stato e Corte di Cassazione hanno posizioni divergenti sul significato del crocifisso, e la Corte costituzionale non si è pronunciata ([15]),concludendo che *non le compete* “prendere posizione su un dibattito fra le giurisdizioni interne”.

5.- La decisione . La Corte inizia sottolineando (al paragrafo 59) che in materia di educazione e d’insegnamento l’art. 2 Protocollo no. 1 va letto alla luce dell’articolo 9 della Convenzione che garantisce la libertà di pensiero, di coscienza e di religione compresa la libertà di non aderire ad alcuna religione, imponendo agli Stati contraenti il dovere “ di neutralità e d’imparzialità“. E ricorda che è compito degli Stati “garantire, rimanendo *neutrali e imparziali*, l’esercizio delle diverse religioni, culti, fedi” e di contribuire a assicurare la pace religiosa e la tolleranza in una società democratica in particolare nei rapporti fra credenti e non credenti e fra i seguaci di diverse religioni, culti e convinzioni.

E’ singolare che dopo queste considerazioni la Corte concluda che tutto va bene, rispondendo ai genitori ricorrenti che ritengono di aver subito un trattamento discriminatorio rispetto ai genitori cattolici e ai loro figli ([16]). Benché, secondo la sua giurisprudenza, la parola “rispettare “(art. 2) significhi qualcosa di più che « riconoscere o prendere in considerazione», e comporti per lo Stato un impegno non solo negativo ma « qualche obbligo positivo », la Corte afferma che le esigenze della nozione ‘rispetto’ «variano molto da un caso all’altro vista la *diversità* di prassi seguite e di condizioni esistenti negli Stati contraenti». Ed implica quindi che gli Stati « godano di un largo margine di apprezzamento per determinare ... le misure da assumere per assicurare l’osservanza della Convenzione ». La definizione e la disciplina dei programmi di studio è di competenza degli Stati e può legittimamente variare secondo i paesi e le epoche; e, d’altra parte, l’art. 2 Prot. non impedisce agli Stati stessi “di diffondere attraverso l’insegnamento o l’educazione informazioni o conoscenze aventi, direttamente o no, un carattere religioso o filosofico; né autorizza i genitori ad opporsi all’integrazione di tale insegnamento o educazione nei programmi scolastici ».

A bilanciare queste affermazioni veene subito la menzione degli obblighi: poichè l’obiettivo è salvaguardare un *pluralismo educativo*, lo Stato deve vegliare a che le informazioni e conoscenze inserite nel programma siano fornite in modo *obiettivo, critico e pluralista* che consenta agli alunni «di sviluppare un senso critico in particolare riguardo ai fatti religiosi, in un’atmosfera serena, preservata da ogni proselitismo ». Vietato perseguire è l’*indottrinamento*, non rispettoso delle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori. Qui si colloca il limite che lo Stato non può oltrepassare e, nel caso, non è stato oltrepassato.

Ma l’esposizione del crocifisso rientra nei programmi scolastici ?

La Corte ritiene di sì: l'obbligo derivante dall'art. 2 del primo Protocollo non riguarda unicamente il *contenuto* dei programmi, ma l'insieme delle funzioni che gli Stati assumono in materia di educazione e d'insegnamento, incluso « l'aménagement de l'environnement scolaire » e , dunque, anche il crocifisso nelle aule. Tuttavia, pur considerandolo innanzitutto un simbolo religioso, la Corte ritiene che il suo significato non sia decisivo: non ci sono prove dell'eventuale influenza sugli alunni e la « percezione soggettiva » della ricorrente che lo Stato non abbia rispettato il suo diritto non è sufficiente, da sola, a configurare una violazione dell'art.2 Prot n.1.

Inoltre, il Governo italiano ha spiegato che la presenza del crocifisso è « frutto dell'evoluzione storica dell'Italia, il che gli attribuisce una connotazione non soltanto culturale ma anche *identitaria*, corrispondente oggi a una tradizione che ritiene importante continuare» ([17]) e, secondo la Corte, perpetuare o meno una tradizione rientra nel margine di apprezzamento dello Stato. Anche se - subito aggiunge- « l'evocazione di una tradizione *non potrebbe esonerare* uno Stato dal suo obbligo di rispettare i diritti e le libertà consacrati dalla Convenzione e i suoi Protocolli ». Il margine di apprezzamento «va di pari passo con un controllo europeo », ed è « compito della Corte assicurarsi, se necessario, che il limite menzionato al paragrafo 69 non sia oltrepassato ».

Le affermazioni sul 'margine' di apprezzamento degli Stati si alternano continuamente con l'esposizione dei suoi limiti (poi vittoriosamente superati).

La conclusione è questa: è vero che prescrivendo la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche l'ordinamento «attribuisce alla *religione maggioritaria* del paese una visibilità preponderante» nell'ambiente scolastico. Ma ciò non è *in se* sufficiente a caratterizzare una forma d'indottrinamento da parte dello Stato e una violazione dell'articolo 2 del Protocollo n° 1; la Corte non condivide la tesi della sentenza del 2009 che il crocifisso nelle aule abbia «un impact notable »([18]). Tanto più che si tratta di un « simbolo essenzialmente passivo » (?) il che « ha importanza agli occhi della Corte, in particolare riguardo al principio di *neutralità* » !

Sconcertanti sono altri argomenti addotti per « relativizzare » la presenza del crocifisso: niente indica che le autorità italiane siano intolleranti con gli allievi di religioni diverse o non credenti; ad essi è consentito portare il velo islamico o segni di altre religioni; all'insegnamento della religione cattolica si può rinunciare; e, infine ai genitori resta comunque la libertà di orientare l'educazione dei figli secondo le proprie credenze. L'ultimo è quasi incredibile : neppure uno Stato autoritario riuscirebbe davvero a privare i genitori di una simile libertà !

6.- Il vento dell'est. E' evidente nel continuo alternarsi di affermazioni sul « margine di apprezzamento » degli Stati, e di affermazioni relative ai suoi limiti la difficoltà di questa imbarazzata sentenza che, rovesciando la decisione precedente, tenta di mettere insieme due Europee diverse. E lo dichiara: « La Cour se doit d'ailleurs de prendre en compte le fait que l'Europe est caractérisée par une grande *diversité* entre les Etats qui la composent, notamment sur le plan de l'*évolution culturelle* et historique ».

Sono illuminanti le osservazioni dell' *European Centre for Law and Justice* (ECLJ), uno degli intervenuti come parte terza nel giudizio sul ricorso presentato dal Governo italiano, alla vigilia della sentenza ([19]): le memorie difensive degli Stati che si sono uniti nella difesa delle ragioni italiane non hanno un valore solo giuridico ma sono « prima di tutto importanti testimonianze di difesa del patrimonio e dell'identità di questi paesi dinanzi all'imposizione di un modello culturale unico ». La coalizione « che raggruppa quasi tutta l'Europa centrale e orientale, rivela il persistere di una divisione culturale interna all'Europa » e dimostra che la transizione democratica nei paesi dell'est « non è stata accompagnata dalla transizione culturale vivamente auspicata dall'ovest ». Mentre si pensava che l'unità europea si realizzasse inevitabilmente dall'ovest verso l'est, ora, il caso Lautsi « ha provocato un

movimento inverso, *dall'est verso l'ovest*. L'est dell'Europa, appoggiandosi al cattolicesimo, si oppone all'ovest nella difesa della cultura cristiana ».

[1]) Albania Austria, Croazia, Ungheria, Moldavia, Norvegia, Polonia, Serbia, Slovacchia e Ucraina.

[2]) Tra i commenti critici va ricordato, per il suo particolare rilievo, quello di un illustre internazionalista che è stato giudice della Corte europea dei diritti dell'uomo: B. CONFORTI, *Crocifisso nelle scuole, una sentenza che lascia perplessi*, in *Affari internazionali*, 24 marzo 2011 .

[3]) Nelle scuole di alcuni Stati nei quali la questione non è specificamente regolata (Spagna, Grecia, Irlanda, Malta, San Marino, Romania) si trovano simboli religiosi.

[4]) G. BRUNELLI, *Simboli collettivi e simboli individuali di appartenenza religiosa: le regole della neutralità*, in *I problemi pratici della laicità agli inizi del secolo XXI*, (Convegno annuale dell'Associazione dei costituzionalisti, Napoli, ottobre 2007), Padova (Cedam) 2008.

[5]) Da tempo è superata la componente irreligiosa che connotava nei secoli passati il concetto di laicità.

[6]) P. BELLINI, *Il diritto di essere sé stessi. Discorrendo dell'idea di laicità*, Torino, Giappichelli, 2007, 91-92. V. anche *infra*, nota 7.

[7]) L. CARLASSARE, *Una prevedibile sentenza in nome della laicità*, in questa *Rivista*, 2009, parte II, commentando la sent. 3 nov. 2009 della Corte europea.

[8]) G. BRUNELLI, *Simboli collettivi*, cit.

[9]) M. LUCIANI, *La problematica laicità italiana*, in *Democrazia e diritto*, 2008, 133, per il quale, solo così inteso il principio di laicità genera una triplice garanzia: per le confessioni religiose, per lo Stato, per i singoli (in quanto cittadini e in quanto credenti)».

[10]) Non è un ateo anticlericale a ricordarcelo, ma un illustre costituzionalista cattolico: L. ELIA, *Introduzione ai problemi della laicità*, nel *Convegno annuale dell'Associazione dei costituzionalisti*, Napoli, ottobre 2007.

[11]) G. DI COSIMO, *Coscienza e Costituzione*, Milano, 2000, 72ss.

[12]) M. OLIVETTI, *Art.1*, in *L'Europa dei diritti*, a cura di Bifulco, Cartabia, Celotto, Bologna, 2001.

[13]) G. DI COSIMO, *Coscienza*, cit., 84.

[14]) G. DI COSIMO, *Coscienza*, cit., 22.

[15]) In quanto la norma impugnata non era contenuta in un atto con forza di legge , l'unico tipo di atto sulla legittimità del quale la Corte Costituzionale è competente ad operare il controllo : art. 134 Cost.

[16]) Genitori che -ricordando che gli art. 2 Conv. e 2 Prot. sono rinforzati dall'art. 14 Conv. - denunciano la violazione di quest'ultimo per il quale il godimento dei diritti e libertà, dev'ssere assicurato senza distinzioni di sesso, raazza lingua, religione, opinioni, nascita,ecc. : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."

[17]) Si veda *supra*, §2 e nota 9.

[18])«La Cour observe que, dans son arrêt du 3 novembre 2009, la chambre a, à l'inverse, retenu la thèse selon laquelle l'exposition de crucifix dans les salles de classe aurait un impact notable sur les deuxième et troisième requérants, âgés de onze et treize ans à l'époque des faits. Selon la chambre, dans le contexte de l'éducation publique, le crucifix, qu'il est impossible de ne pas remarquer dans les salles de classe, est nécessairement perçu comme partie intégrante du milieu scolaire et peut dès lors être considéré comme un « signe extérieur fort » au sens de la décision *Dahlab* précitée (voir les paragraphes 54 et 55 de l'arrêt).

[19]) E precisamente il 14 marzo 2011.